

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 48
a iniziativa della Giunta regionale

Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende intervenire per rivitalizzare e valorizzare il tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi storici, che tanto caratterizzano la nostra regione, per assicurarne la vivibilità, l’attrattività e la sicurezza e per promuovere il turismo diffuso e sostenibile, in un contesto abitativo di pregio a contatto con le comunità residenti.

I Borghi sono il luogo della cultura, della tradizione enogastronomica e artigianale, costituiscono un patrimonio unico che con questa legge si intende valorizzare, costruendo una proposta organica di rilancio che punti sul turismo, sulle attività culturali, sulle realtà economiche, commerciali e della ristorazione.

Pertanto una caratteristica peculiare di questa proposta di legge è la spiccata integrazione tra misure di materie e ambiti di attività diversi, un’interdisciplinarietà cioè tra turismo, cultura, commercio, artigianato artistico, agricoltura, mondo imprenditoriale, politiche attive del lavoro, reti telematiche fino all’edilizia per la conservazione degli immobili nei borghi e centri storici.

Altro aspetto che questa proposta di legge intende potenziare è quello dell’accoglienza diffusa, in particolare attraverso la promozione e lo sviluppo dell’albergo diffuso e l’istituzione della rete regionale dell’albergo diffuso che sarà contraddistinta con l’individuazione di un marchio di rete.

La legge è articolata in tre Capi.

Il Capo I è dedicato alle disposizioni generali e alle definizioni rilevanti per questa proposta di legge.

Il Capo II è dedicato ai progetti strategici per la valorizzazione dei borghi e dell’accoglienza diffusa, che sono:

- il progetto ‘Borgo accogliente’, dove si vanno a sostenere interventi integrati di riqualificazione e valorizzazione del borgo presentati da Comuni e loro associazioni, a beneficio di recuperi edilizi e di tutte le attività anche economiche presenti nei borghi;
- il progetto ‘Albergo diffuso’, sostenuto in quanto struttura ricettiva turistica imprenditoriale, da insediare, sviluppare, riqualificare sia nei borghi che nei centri storici;
- il progetto ‘Residenza diffusa’ per il recupero e la rifunzionalizzazione a fini prevalentemente turistici di nuclei storici extraurbani e di borghi rurali.

Il Capo III è dedicato agli interventi specifici di settore, a beneficio dell’intero territorio regionale, che possono promuovere sviluppo ed economia nei borghi e negli alberghi diffusi e che sono destinati direttamente alle imprese e agli operatori economici.

Questi interventi sono raggruppati in 5 ambiti tematici principali:

- informatica e digitale;
- attività economiche (produttive, professionali e servizi, commerciali e artigianali);
- beni e attività culturali;
- politiche attive del lavoro;
- agricoltura.

Mentre gli interventi di cui al Capo II sono attuati con forte integrazione trasversale a finalità prevalente ‘Turismo’ (Missione 7 e attività incardinate nel Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche) e secondo un Programma degli interventi annuale a valenza triennale, gli interventi di cui al Capo III saranno attuati secondo criteri fissati dalla Giunta e gestiti anche con autonomia di settore.

La proposta di legge, suddivisa in tre Capi, si compone di diciannove articoli di seguito brevemente illustrati.

L’articolo 1 (Finalità e oggetto) descrive le finalità della legge, ne delimita l’inquadramento normativo generale, nonché l’ambito e l’oggetto di applicazione. Al comma 2 vengono elencati in particolare i tre progetti strategici prioritari, destinati ad attuare le finalità della legge, che verranno

poi dettagliati nel Capo II e al comma 3 vengono previsti anche ulteriori interventi settoriali cui è riservato il Capo III.

L'articolo 2 (Definizioni) definisce ai fini della presente legge i tre distinti e possibili oggetti cui si rivolgono i progetti strategici e gli interventi, elencati rispettivamente nei Capi 2 e 3, che sono il borgo storico, il centro storico e il borgo rurale.

L'articolo 3 (Elenco dei borghi storici delle Marche), che apre il Capo II dedicato ai progetti strategici per la valorizzazione dei borghi storici e rurali e dei centri storici, istituisce l'elenco dei borghi storici delle Marche per finalità di informazione e promozione turistica nonché per individuare i borghi storici ammissibili al progetto 'Borgo accogliente' di cui al successivo articolo 5: la Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, individua i borghi storici da iscrivere all'elenco sulla base dei criteri dalla stessa stabiliti che tengano conto di determinati requisiti minimi previsti al comma 2. All'elenco sono comunque iscritti i borghi dei Comuni che hanno ricevuto le certificazioni di qualità elencate al comma 3, in quanto si tratta di autorevoli riconoscimenti di carattere nazionale e internazionale idonei al raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge; e il comma 4 disciplina la modalità di individuazione di detti borghi da parte dei Comuni interessati.

L'articolo 4 (Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa) istituisce il Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa, inteso come plafond unitario di tutte le risorse (europee, statali e regionali) per il finanziamento dei progetti strategici previsti agli articoli 5, 6 e 7; il comma 1 ne indica la collocazione contabile nella Missione 7 "Turismo" dello stato di previsione della spesa.

Il comma 2 definisce l'ammontare complessivo del fondo autorizzato con questa legge nell'importo massimo complessivo di 7,8 milioni di euro, di cui euro 2.000.000,00 per il 2021 ed euro 5.800.000,00 per il 2023. L'importo è commisurato, in sede di prima applicazione, alle risorse regionali disponibili alla data di predisposizione della legge. Si prevede altresì che nel Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa possano confluire, anche in corso d'anno, le assegnazioni europee in corso di definizione e le risorse statali in quanto compatibili oltre alle eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili.

L'articolo 5 (Progetto Borgo accogliente) descrive il "Progetto Borgo accogliente" che riguarda interventi integrati a scala comunale per la valorizzazione del borgo storico definito all'articolo 2. Il comma 2 elenca le tipologie di interventi coordinati che si possono attivare nell'ambito dei progetti integrati. In sede di prima attuazione, per l'avvio delle attività previste da questo articolo, con questa legge sono stanziati complessivi euro 1.900.000,00 per l'anno 2021, e euro 3.000.000,00 per l'anno 2023.

L'articolo 6 (Progetto Albergo diffuso) prevede l'avvio del progetto albergo diffuso all'interno dei borghi e dei centri storici. Il comma 3 prevede l'istituzione della rete regionale dell'albergo diffuso e la Giunta regionale individua un marchio di rete e ne disciplina l'assegnazione. Il comma 4 prevede alcune semplificazioni procedurali e amministrative per i Comuni in sede di costituzione dell'albergo diffuso. In sede di prima attuazione, per l'avvio delle attività di cui ai commi 1 e 2, con questa legge sono stanziati complessivi euro 100.000,00 per l'anno 2021 ed euro 2.000.000,00 per l'anno 2023.

L'articolo 7 (Progetto Residenze diffuse) prevede l'avvio del progetto "Residenze diffuse" che ha ad oggetto la realizzazione di interventi per il sostegno al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione, a fini turistici, di immobili di valore storico-artistico, nuclei storici e borghi rurali, ubicati fuori dai centri storici e borghi storici. Oltre alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i progetti di cui al comma 2 possono riguardare unità immobiliari ad uso abitativo, centri funzionali per la promozione del territorio, dei suoi prodotti e delle sue lavorazioni, comprensivi di attività economiche, punti di accesso a internet e punti informativi, luoghi per il lavoro in condivisione e il lavoro a distanza. In sede di prima attuazione, per l'avvio delle attività previste da questo articolo, con questa legge sono stanziati complessivi euro 800.000,00 per l'anno 2023.

L'articolo 8 (Disposizioni comuni) apre il Capo III dedicato agli interventi settoriali e contiene disposizioni comuni per gli interventi settoriali per i borghi storici e rurali e per l'accoglienza diffusa,

disciplinati nei successivi articoli 9, 10, 11, 12, e 13, 14 da attuarsi sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale. Il comma 4 prevede che gli interventi di questo Capo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne a carico delle missioni di riferimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

L'articolo 9 (Interventi per la transizione al digitale) prevede il sostegno ad interventi finalizzati a sviluppare la dotazione informatica e progetti di supporto alla transizione digitale, che vanno dagli interventi di carattere infrastrutturale, al sostegno alle imprese, ai progetti per l'erogazione di servizi digitali avanzati.

L'articolo 10 (Interventi per lo sviluppo delle attività economiche) prevede il sostegno ad interventi per l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche nei borghi, che riguardino in particolare le attività commerciali, la ristorazione tipica e di qualità, nonché l'artigianato artistico, tipico e tradizionale; le attività produttive, rispettose della peculiarità e dell'identità dei luoghi; le attività professionali e intellettuali, gli spazi di lavoro condiviso, temporaneo e a distanza, con adeguata connessione digitale; le imprese per i servizi alla persona e per la diversificazione dell'offerta turistica con prodotti e servizi innovativi, in particolare di supporto al turismo all'aria aperta, del benessere, del turismo familiare e sociale.

L'articolo 11 (Interventi per i beni e le attività culturali) prevede la promozione e il sostegno alla realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di iniziative e progetti mirati per la promozione e la valorizzazione di beni e attività culturali. In particolare si prevede l'istituzione di un festival annuale di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale nei borghi.

L'articolo 12 (Interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa) prevede la promozione di interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa, finalizzati anche a favorire l'occupazione dei giovani, delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro.

L'articolo 13 (Interventi per la promozione della filiera agricola e alimentare) prevede al comma 1 il sostegno alla realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di interventi finalizzati alla promozione di percorsi e del turismo enogastronomici, alla valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, alla riqualificazione e allo sviluppo degli agriturismi. I commi 2, 3 e 4 prevedono, anche al fine di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, specifiche possibilità di intervento da parte dei Comuni.

L'articolo 14 (Convenzioni con Diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose) prevede la possibilità di stipulare, per finalità di accoglienza turistica, convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali e per la riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà di enti ecclesiastici o di altre confessioni religiose, inseriti nei circuiti turistici di interesse culturale.

L'articolo 15 (Programma regionale integrato degli interventi) disciplina l'approvazione e i contenuti del Programma regionale integrato degli interventi, che detta criteri e modalità per l'attuazione dei Progetti strategici di cui al Capo II, nonché il quadro finanziario di riferimento. Il Programma può prevedere anche indicazioni per i progetti da realizzare con fondi vincolati per il territorio dei comuni colpiti dal sisma del 2016, nonché per i progetti settoriali di cui al Capo terzo nel caso in cui, come previsto all'articolo 1, comma 3, questi possano essere considerati a supporto dei progetti di cui al Capo II. Il comma 5 stabilisce che gli interventi contenuti nel Programma sono attuati nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa statale ed europea vigente nelle materie di riferimento.

L'articolo 16 (Modifica dell'articolo 10 della l.r. 9/2006) modifica il comma 5 dell'articolo 10 della

legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), contenente la definizione di alberghi diffusi.

L'articolo 17 (Clausola valutativa) contiene la clausola che impegna la Giunta a raccogliere elaborare e trasmettere le informazioni sull'attuazione della legge, ai sensi della l.r. 3 del 2015, articolo 6, ritenendo che essendo la legge finalizzata allo sviluppo del territorio è importante dare conto degli effetti sostanziali che gli interventi previsti riescono ad attivare nel breve e nel medio periodo.

L'articolo 18 (Disposizioni finanziarie) individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge che sono le risorse europee compatibili con le finalità previste, nonché le risorse statali e le risorse regionali destinabili. Si definisce, in sede di prima applicazione, il riparto delle risorse del Fondo autorizzate al comma 2 per gli anni 2021 e 2023 per il finanziamento dei singoli progetti strategici come sopraindicato in riferimento agli articoli specifici, si attesta la copertura della spesa autorizzata, si stabilisce che gli interventi previsti dalla legge potranno essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni europee in corso di definizione (nuova programmazione comunitaria), statali in quanto compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica. Per gli anni successivi si rinvia al bilancio annuale. Si autorizza la Giunta alle variazioni tecniche necessarie conseguenti alle presenti disposizioni.

L'articolo 19 (Disposizioni transitorie e finali) contiene disposizioni con le quali si stabiliscono i termini, in sede di prima attuazione della legge, per l'approvazione delle deliberazioni attuative della giunta regionale nonché la cumulabilità delle agevolazioni e contributi previsti da questa legge con quelli previsti dalla normativa europea, statale e regionale nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La presente proposta di legge è volta a favorire la rivitalizzazione del tessuto socio-culturale ed economico-produttivo dei borghi e dei centri storici delle Marche.</p> <p>Tutti gli interventi previsti dalle presenti disposizioni legislative, che prevedono la possibilità di accedere al sostegno finanziario della Regione sia per iniziative di approccio integrato sia per progetti settoriali, sono finalizzati allo sviluppo territoriale e risultano pienamente compatibili con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui ai due Trattati fondamentali dell'Unione europea.</p> <p>In particolare, con l'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone gravate da svantaggi strutturali di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE).</p> <p>Si osserva che il TFUE riconosce altresì espressamente l'importanza del settore turistico (il cui rilancio costituisce uno dei cardini della proposta di legge) laddove all'articolo 195 statuisce che l'azione della UE è intesa ad incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>La proposta di legge in esame reca disposizioni ricomprese nelle materie "governo del territorio" e "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", assegnate dal terzo comma dell'articolo 117 Cost. alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ponendosi nei limiti propri di questa.</p> <p>Inoltre, nella peculiare disciplina in questione, vengono in rilievo ulteriori competenze, riconducibili alle materie "turismo", "commercio", "artigianato", "agricoltura", tutte rientranti nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117 Cost.</p> <p>Si osserva in primo luogo che la proposta si pone in attuazione del principio di eguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, che richiede la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono di fatto all'eguaglianza dei cittadini.</p> <p>Appare di conseguenza pienamente coerente con gli obiettivi di coesione territoriale che traggono fondamento e legittimazione all'articolo 119, quinto comma Cost., essendo finalizzata a rimuovere gli squilibri economici e sociali dei territori e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.</p> <p>Su queste basi, l'intervento normativo concentra le risorse finanziarie su alcune priorità strategiche per perseguire lo sviluppo dei territori interessati e creare i requisiti per il loro rilancio, in coerenza con quanto previsto a livello nazionale dalla legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni).</p>

	<p>All'articolo 1, comma 8, la predetta legge dispone che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla stessa, per il raggiungimento delle medesime finalità e anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p> <p>In relazione alle altre fonti di rango primario, posto il riparto di competenze legislative come sopra delineato, si osserva che sulla materia "residuale" del turismo è stata operata, a livello statale, un'operazione di codificazione con il d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo) sul quale peraltro la Corte Costituzionale è intervenuta dichiarando l'illegittimità di diverse disposizioni.</p> <p>Un ultimo aspetto che merita di essere evidenziato sta nel fatto che nel panorama legislativo nazionale non si rinviene una definizione ad hoc della nozione di "centro storico" (nonostante il richiamo a tale concetto sia contenuto in vari atti normativi), fatte salve alcune previsioni a livello urbanistico-edilizio confluite nel DPR 380/2001 e l'individuazione delle zone territoriali omogenee di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>Inoltre, per effetto della novella introdotta dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63, l'articolo 136, comma 1, lettera c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ascrive tra "gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico", ossia tra i beni paesaggistici soggetti alle disposizioni del Codice per il loro notevole interesse pubblico, "i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici", senza null'altro precisare in ordine alla definizione di "centri storici" e "nuclei storici" e sulla loro differenza.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	<p>L'intervento normativo appare compatibile con le disposizioni dello Statuto regionale. In particolare, con quanto disposto all'articolo 4, commi 2 e 7, laddove dà attuazione al modello statutario del sostegno economico e promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un'equa distribuzione di servizi e infrastrutture, occasioni di lavoro e adeguate condizioni di vita.</p>
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>La Regione è intervenuta nel settore turismo attraverso la legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), da ultimo modificata con legge regionale 2 luglio 2020, n. 28. Costituisce una disciplina organica che raccoglie, armonizza e razionalizza l'insieme della normativa regionale in vigore in precedenza, frammentata tra diversi e variegati atti legislativi. L'intervento normativo in esame novella la disciplina di cui all'articolo 10, comma 5, del predetto Testo unico, recando la nuova definizione del modello di ricettività "albergo diffuso".</p>
<p>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</p>	<p>La proposta di legge appare in linea con i criteri di semplificazione normativa. All'articolo 5 apporta inoltre una semplificazione procedurale per la tipologia ricettiva dell'albergo diffuso, prevedendo la possibilità di mantenere la destinazione urbanistica residenziale delle unità immobiliari, ad eccezione di quelle destinate a edificio</p>

	principale in cui sono ubicati i servizi comuni. La ratio di detta disciplina è rinvenibile nella particolarità del contesto ove l'albergo diffuso è localizzato e nell'obiettivo strategico volto ad assicurare la rivitalizzazione del tessuto sociale con il recupero del patrimonio edilizio esistente.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non risultano presentate, all'esame del Consiglio regionale, proposte normative in materia analoga.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

Articolo 1 *(Finalità e oggetto)*

L'articolo descrive le finalità della legge, ne delimita l'inquadramento normativo generale, nonché l'ambito e l'oggetto di applicazione.

Al comma 2 vengono elencati tre progetti strategici, destinati ad attuare le finalità della legge, che verranno poi dettagliati nel capo II, e al comma 3 vengono previsti ulteriori interventi settoriali cui è riservato il capo III.

Il comma 4 rinvia al Programma regionale integrato degli interventi previsto all'articolo 15 per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2 *(Definizioni)*

L'articolo definisce ai fini della presente legge i tre distinti e possibili oggetti cui si rivolgono gli interventi elencati nei capi II e III: borghi storici, centri storici e borghi rurali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Capo II **Progetti strategici per la valorizzazione dei borghi storici e rurali e dei centri storici**

Articolo 3 *(Elenco dei borghi storici delle Marche)*

L'articolo istituisce l'elenco dei borghi storici delle Marche al quale sono iscritti, su domanda dei Comuni, i borghi storici individuati dalla Giunta regionale sulla base dei criteri dalla stessa stabiliti che tengano conto di determinati requisiti minimi previsti al comma 2.

Il comma 3 prevede, comunque, l'iscrizione all'elenco dei borghi ubicati nei Comuni che hanno ricevuto le certificazioni ivi elencate, in quanto si tratta di autorevoli riconoscimenti di carattere nazionale e internazionale idonei al raggiungimento delle finalità stabilite dalla legge e il comma 4 disciplina la modalità di individuazione di detti borghi da parte dei Comuni interessati.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 4 *(Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa)*

L'articolo istituisce il Fondo per i Borghi e l'accoglienza diffusa, inteso come plafond unitario di tutte le risorse (europee, statali e regionali) per il finanziamento dei progetti strategici previsti agli articoli 5, 6 e 7; il comma 1 ne indica la collocazione contabile nella Missione 5 "Turismo" dello stato di previsione della spesa.

Il comma 2 definisce l'ammontare complessivo del fondo autorizzato con questa legge nell'importo massimo di euro 2.000.000,00 per il 2021 ed euro 5.800.000,00 per il 2023, commisurato, in sede di prima applicazione, alle risorse regionali disponibili alla data di predisposizione della legge come dettagliate agli articoli 5, 6 e 7 per ciascun progetto strategico. Di seguito la rappresentazione contabile delle componenti del Fondo alla data di approvazione della legge:

Missione / Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHE DA CNI 9071	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – progetto borgo accogliente - interventi investimento CNI 2021	1.900.000,00	3.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto borgo accogliente
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	N° SCHE DA CNI 9072	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi natura corrente CNI 2021	100.000,00		stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota corrente del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHE DA CNI 9073	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi investimento CNI 2021		2.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHE DA CNI 9074	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto residenze diffuse interventi investimento fondi regionali –CNI 2021		800.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Residenze diffuse
		Totale complessivo del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa	2.000.000,00	5.800.000,00	

Il comma 3 stabilisce che al Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa possano confluire, anche in corso d'anno, le assegnazioni europee in corso di definizione e le risorse statali in quanto compatibili oltre alle eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili per il finanziamento dei progetti strategici, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 4 stabilisce che, a regime, il riparto annuale del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa, inteso come plafond complessivo di tutti i finanziamenti (regionali, statali ed europei) da iscrivere nella Missione 5 per i progetti strategici (progetto borgo accogliente, progetto Albergo diffuso e progetto residenze diffuse) sia effettuato in sede di Programma regionale integrato degli interventi di cui all'articolo 15.

Articolo 5 *(Progetto Borgo accogliente)*

L'articolo descrive il "Progetto Borgo accogliente" che riguarda interventi integrati a scala comunale per la riqualificazione, valorizzazione e rivitalizzazione dei borghi storici iscritti all'elenco di cui all'articolo 3.

Il comma 2 elenca le tipologie di interventi coordinati che i comuni e loro associazioni, nell'ambito delle funzioni istituzionalmente svolte, possono attivare nell'ambito dei progetti integrati.

Il comma 3 definisce le modalità di presentazione dei progetti integrati di cui al comma 2 e il comma 4 detta disposizioni di raccordo con il progetto Albergo diffuso.

In sede di prima attuazione, per l'avvio del progetto con questa legge sono stanziati, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, complessivi euro 1.900.000,00 per l'anno 2021, e euro 3.000.000,00 per l'anno 2023, a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del

turismo”, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2021	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9071	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – progetto borgo accogliente - interventi investimento CNI 2021	1.900.000,00	3.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto borgo accogliente

Articolo 6
(Progetto Albergo diffuso)

L'articolo prevede l'avvio del “Progetto Albergo diffuso” all'interno dei borghi e dei centri storici rinviando al Programma regionale di cui all'articolo 15 gli interventi da attuare e i criteri e le modalità per la presentazione e il finanziamento dei relativi progetti.

Il comma 3 prevede l'istituzione della rete dell'albergo diffuso, rinviando alla Giunta regionale la disciplina delle procedure per l'iscrizione alla rete, per l'individuazione del marchio di rete e la disciplina della relativa assegnazione.

Il comma 4 prevede alcune semplificazioni procedurali e amministrative per i Comuni in sede di costituzione dell'albergo diffuso.

In sede di prima attuazione, per l'avvio del progetto con questa legge sono stanziati, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, complessivi euro 100.000,00 di natura corrente (Titolo 1) per l'anno 2021 ed euro 2.000.000,00 di investimento (Titolo 2) per l'anno 2023 a carico della Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”.

Missione / Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 1	N° SCHEDA CNI 9072	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi natura corrente CNI 2021	100.000,00		stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota corrente del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto Albergo diffuso

Missione 7 / Programma 1 / Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9073	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – investimenti CNI 2021	2.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso
-------------------------------------	--------------------	---	--------------	---

Articolo 7
(Progetto Residenze diffuse)

L'articolo prevede l'avvio del progetto "Residenze diffuse" che ha ad oggetto la realizzazione di interventi per il sostegno al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione, a fini turistici, di immobili di valore storico-artistico, nuclei storici e borghi rurali, ubicati fuori dai centri storici e borghi storici, rinviando al Programma regionale di cui all'articolo 15 gli interventi da attuare e i criteri e le modalità per la presentazione e il finanziamento dei relativi progetti.

In sede di prima attuazione, per l'avvio del progetto con questa legge sono stanziati, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 4, complessivi euro 800.000,00 per l'anno 2023 a carico della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio.

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 7 / Programma 1 / Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9074	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto residenze diffuse interventi investimento fondi regionali –CNI 2021	800.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Residenze diffuse

Capo III
Interventi settoriali

Articolo 8
(Disposizioni comuni)

L'articolo contiene disposizioni comuni per gli interventi settoriali la valorizzazione e la riqualificazione dei borghi e per l'accoglienza diffusa, disciplinati nei successivi articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, da attuarsi sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in coerenza con la programmazione regionale di settore e con le linee di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 (Programma regionale).

Il comma 3 prevede che gli interventi di questo capo possono essere attuati anche con il

coinvolgimento dei Comuni e loro associazioni, che possono avvalersi di forme di collaborazione pubblico-privato.

Il comma 4 stabilisce che gli interventi di questo Capo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni di riferimento evidenziate nei singoli articoli, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 9

(Interventi per la transizione al digitale)

L'articolo prevede il sostegno ad interventi finalizzati a sviluppare la dotazione informatica ed i progetti di supporto alla transizione digitale.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" a carico del seguente specifico programma nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica: Programma 8 "Statistica e sistemi informativi".

Articolo 10

(Interventi per lo sviluppo delle attività economiche)

L'articolo prevede il sostegno ad interventi per l'insediamento e lo sviluppo di attività economiche nei borghi.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 14 'Sviluppo economico e competitività' e della Missione 7 'Turismo', nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 11

(Interventi per i beni e le attività culturali)

L'articolo prevede la promozione e il sostegno alla realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di iniziative e progetti mirati per la promozione e la valorizzazione di beni e attività culturali riferiti ai borghi storici e rurali.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" e della Missione 7 "Turismo", nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Articolo 12

(Interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa)

L'articolo prevede la promozione di interventi per le politiche attive del lavoro e per il sostegno alla creazione di impresa, finalizzati anche a favorire l'occupazione dei giovani, delle persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere nella Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" a carico degli specifici programmi indicati nel rispetto delle

disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica: Programma 3 “Sostegno all’occupazione” e Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale”, per i finanziamenti con risorse europee.

Articolo 13

(Interventi per la promozione della filiera agricola e alimentare)

L’articolo prevede al comma 1 il sostegno alla realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di interventi finalizzati alla promozione di percorsi e del turismo enogastronomici, alla valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, alla riqualificazione e allo sviluppo degli agriturismi.

I commi 2, 3 e 4 prevedono, anche al fine di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, specifiche possibilità di intervento da parte dei Comuni.

Il comma 5 stabilisce che gli interventi previsti dal comma 1 possono essere finanziati con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell’Unione Europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne nella Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca” a carico degli specifici programmi indicati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica: Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” e Programma 3 “Politica regionale unitaria per l’agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca”.

Articolo 14

(Convenzioni con Diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose)

L’articolo prevede la possibilità di stipulare, per finalità di accoglienza turistica, convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali e per la riqualificazione del patrimonio immobiliare di proprietà di enti ecclesiastici o di altre confessioni religiose, inseriti nei circuiti turistici di interesse culturale.

Il comma 2 stabilisce che gli interventi previsti da questo articolo possono essere finanziati con risorse provenienti dalle assegnazioni dell’Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le risorse regionali che si renderanno disponibili da iscriverne nella Missione 7 “Turismo” e nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” a carico degli specifici programmi indicati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica: Programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” e Programma 3 “Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali”.

Capo IV

Programmazione e disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Articolo 15

(Programma regionale integrato degli interventi)

L’articolo disciplina l’approvazione e i contenuti del Programma regionale integrato degli interventi.

Il comma 4 prevede la possibilità di aggiornamento in corso d’anno del suddetto programma.

Il comma 5 stabilisce che gli interventi contenuti nel Programma sono attuati nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalla normativa statale ed europea vigente nelle materie di riferimento.

L’articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 16

(Modifica dell’articolo 10 della l.r. 9/2006)

L’articolo modifica il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), contenente la definizione di alberghi diffusi.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 17
(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 18
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo 18 contiene le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 individua le possibili fonti di finanziamento di questa legge; risorse europee compatibili con queste finalità; risorse statali a ciò destinabili e risorse regionali.

Il comma 2 autorizza l'importo complessivo del Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa istituito dall'articolo 4, in euro 2.000.000,00 per il 2021 ed euro 5.800.000,00 per il 2023 come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Il comma 3 definisce, in sede di prima applicazione, il riparto delle risorse del Fondo autorizzate al comma 2 per gli anni 2021 e 2023 per il finanziamento dei singoli progetti strategici come di seguito evidenziato:

Missione / Programma / Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 Programma a 1 Titolo 2	N° SCHED A CNI 9071	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – progetto borgo accogliente - interventi investimento CNI 2021	1.900.000,00	3.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto borgo accogliente
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	N° SCHED A CNI 9072	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi natura corrente CNI 2021	100.000,00		stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota corrente del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso
Missione 7 Programma a 1 Titolo 2	N° SCHED A CNI 9073	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi investimento CNI 2021		2.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso
Missione 7 Programma a 1 Titolo 2	N° SCHED A CNI 9074	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto residenze diffuse interventi investimento fondi regionali –CNI 2021		800.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto

					Residenze diffuse
		Totale complessivo del Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa	2.000.000,00	5.800.000,00	

a) per il finanziamento del progetto "Borgo accogliente" euro 1.900.000,00 per il 2021 ed euro 3.000.000,00 per il 2023 inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Missione / Programma / Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9071	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – progetto borgo accogliente - interventi investimento CNI 2021	1.900.000,00	3.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto borgo accogliente

b) per il finanziamento del progetto "Albergo diffuso" complessivi 100.000,00 euro nel 2021 (interventi correnti _Titolo 1) ed euro 2.000.000,00 nel 2023 (interventi investimento - Titolo 2) inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2021	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 1	N° SCHEDA CNI 9072	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi natura corrente CNI 2021	100.000,00		stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota corrente del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9073	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto Albergo diffuso – interventi investimento CNI 2021		2.000.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del "Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa" per il progetto Albergo diffuso

c) per il finanziamento del progetto “Residenze diffuse” complessivi euro 800.000,00 per il 2023 inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili alla data di approvazione della legge.

Missione / Programma / Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	N° SCHEDA CNI 9074	Fondo per i Borghi e per l'accoglienza diffusa – Progetto residenze diffuse interventi investimento – CNI 2021	800.000,00	stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento dei progetti strategici - quota investimento del “Fondo per i borghi e l'accoglienza diffusa” per il progetto Residenze diffuse

Il comma 4 attesta la copertura della spesa autorizzata al comma 2 a carico degli stanziamenti regionali già iscritti nelle Missione 7 e nella Missione 14 a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità:

a) nella Missione 14, Programma 2, Titolo 2 vengono ridotti gli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente e autorizzati in tabella E per la medesima finalità.

Missione / Programma	capitolo	Denominazione	stanziamento disponibile anno 2021	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 2	2140220029	INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE E DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIVITALIZZAZIONE DEI BORGHI	900.000,00	2.000.000,00	Stanziamento già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili
Missione 14 / Programma 2 / Titolo 2	2140220030	INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE E DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIVITALIZZAZIONE DEI BORGHI DIGITALI 4.0 INVESTIMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	Stanziamento già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili
Missione 14 Programma 2 Titolo 2	2140220028	CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI	100.000,00	2.000.000,00	Stanziamento già iscritto per la medesima finalità nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili

b) nella Missione 7, Programma 1, Titolo 2 viene ridotto lo stanziamento già iscritto nel bilancio vigente per il finanziamento della l.r. 9/2006 in quanto fondi regionali interamente disponibili e coerenti con le finalità di questa legge.

Missione / Programma	capitolo	Denominazione	stanziamento disponibile anno 2023	Nota
Missione 7 Programma 1 Titolo 2	2070120068	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA	800.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente - fondi regionali liberi interamente disponibili

Il comma 5 stabilisce che gli interventi previsti dalla legge potranno essere ulteriormente finanziati, anche in corso d'anno, con le assegnazioni europee in corso di definizione (nuova programmazione comunitaria), statali in quanto compatibili e con le eventuali ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.

Il comma 6 definisce la modalità di autorizzazione di spesa per gli anni successivi, rinviando al bilancio di previsione.

Il comma 7 modifica, azzerandole, le autorizzazioni di spesa del 2021 e 2023 della Tabella E allegata alla legge regionale 31 dicembre 2020, n.53 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche. Legge di stabilità 2021) iscritte alla Missione 14, Programma 2, alle voci "INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI finalizzati alla rivitalizzazione dei borghi", "INTERVENTI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI finalizzati creazione dei borghi digitali 4.0- investimento" e "Contributi per la creazione degli alberghi diffusi".

Il comma 8 modifica l'autorizzazione di spesa della Tabella A allegata alla legge regionale 31/12/2020, n. 54 (Bilancio di previsione 2021/2023) per la legge regionale 9/2006 che viene ridotta di euro 800.000,00 nell'anno 2023.

Il comma 9 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Articolo 19

(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo contiene disposizioni con le quali si stabiliscono:

- i termini, in sede di prima attuazione della legge, per l'approvazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 3, comma 2, 6, comma 3, e 15;
- la cumulabilità delle agevolazioni e contributi previsti da questa legge con quelli previsti dalla normativa europea, statale e regionale nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.